

Multifunzionalità: agriturismo e fattorie didattiche, aspetti legislativi e normativi

L'imprenditore agricolo che intenda dedicarsi all'agriturismo deve tenere conto delle specifiche norme che disciplinano queste attività e, siccome si tratta di materia su cui hanno competenza normativa le Regioni, non dovrà fare riferimento alla legge quadro statale (L. 20 febbraio 2006 n. 96), bensì esclusivamente alle leggi regionali.

L'agriturismo si identifica come un'attività connessa a quella agricola, con quest'ultima che deve comunque rimanere prevalente; la connessione si dimostra attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali. Solo il rispetto di questa fondamentale regola consente di distinguere l'attività agrituristica dalle altre attività turistico ricettive.

In Piemonte è oggi in vigore Legge regionale n. 2 del 23 febbraio 2015 che norma l'attività agrituristica e che vede nel Regolamento regionale n°1/r del 1° marzo 2016 – Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e all'ospitalità rurale familiare - l'attuazione dell'articolo 14 della legge regionale citata proprio relativo alla prevalenza.

Rientrano tra le attività agrituristiche:

- a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori, purché attrezzati con i servizi essenziali previsti dalle norme igienico-sanitarie;
- b) locare camere, ad uso turistico, con l'eventuale prestazione del servizio di prima colazione, mezza pensione o pensione completa, di somministrazione di merende, da servire ai propri ospiti, nonché di organizzazione di attività ricreative, sportive e culturali. Nel caso dell'ospitalità con prestazione del solo servizio di prima colazione è consentito l'uso dell'angolo cottura in dotazione nelle camere locate oppure di una cucina in uso comune a tutti gli ospiti;
- c) somministrare pasti e bevande (secondo le modalità definite dalla legge regionale);
- d) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini;
- e) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'azienda, attività ricreative, culturali, didattiche, divulgative e pedagogiche nel settore dell'educazione alimentare-ambientale o di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

Le attività possono anche essere svolte in modo disgiunto.

Al fine di meglio qualificare l'attività agrituristica, di promuovere i prodotti agroalimentari regionali e di caratterizzare l'offerta enogastronomica piemontese, l'azienda agrituristica si attiene ai seguenti criteri:

- a) apportare, nella preparazione e somministrazione di pasti e bevande, una quota di prodotto proprio il cui costo non sia inferiore al 25 per cento del costo totale del prodotto utilizzato;
- b) apportare, nella preparazione di pasti e bevande, una quota di prodotto proveniente da aziende agricole singole o associate operanti, preferibilmente in accordi di filiera, nel territorio della regione il cui costo non sia inferiore al 60 per cento del costo totale del prodotto utilizzato;
- c) possibilità di approvvigionarsi per la parte rimanente dei prodotti impiegati da artigiani alimentari piemontesi o da produzioni agricole provenienti da zone omogenee contigue di regioni limitrofe;
- d) per il completamento delle pietanze da somministrare sono consentiti l'utilizzo di ingredienti complementari non ottenibili in Piemonte, nonché la somministrazione di prodotti, tipicamente di largo consumo, di uso comune dell'ospitalità tradizionale;
- e) in deroga alla lettera a), negli alloggi agrituristiche possono essere somministrati, limitatamente alle persone alloggiate e alle sole prime colazioni, cibi e bevande anche non costituiti da prodotti propri dell'azienda agricola purché per l'80 per cento del costo totale siano di origine agricola piemontese.

La capacità ricettiva di un'azienda agricola in alloggio agrituristico non può essere superiore ai trentacinque posti letto, di cui dieci destinati a bambini di età inferiore a dodici anni.

E' doveroso precisare che gli imprenditori agricoli, per le attività agrituristiche, possono utilizzare i fabbricati o le parti di essi esistenti da almeno tre anni sul fondo alla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e conformi alla normativa urbanistico-edilizia. In deroga alla normativa vigente, possono essere utilizzati per attività agrituristiche anche i fabbricati rurali la cui destinazione d'uso è stata modificata negli ultimi cinque anni alla data di presentazione della SCIA.

Per l'esercizio delle attività agrituristiche possono essere effettuati gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e ristrutturazione per il recupero del patrimonio edilizio esistente, nonché gli interventi necessari per la fornitura dei servizi igienico-sanitari ai turisti dotati di tende o caravan, in conformità delle disposizioni degli strumenti urbanistici e della normativa statale in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche. Non possono essere utilizzate nuove costruzioni per l'attività agriturbistica. In deroga al divieto di utilizzo di nuovi fabbricati, è consentito l'ampliamento dei volumi esistenti per la realizzazione di locali tecnici, servizi igienici, centrali termiche e per l'adeguamento dei percorsi e dei vani alla normativa relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche.

E' inoltre necessario per le aziende di nuova apertura con più di 10 posti letto garantire l'eliminazione delle barriere architettoniche tramite l'accessibilità e la dotazione di servizi igienici per disabili.

Le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate private ad uso collettivo e sono riservate ai soli ospiti che fruiscono delle attività agrituristiche, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria in materia di qualità delle acque. In deroga all' articolo 50 della l.r. 5/2012 , per tali piscine non è obbligatoria la presenza dell'assistente ai bagnanti e di personale addetto ad interventi di pronto soccorso purché vengano predisposte misure idonee a garantire la sicurezza dell'impianto.

Chiunque intende gestire un'azienda agriturbistica presenta una SCIA, ai sensi dell' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), in modalità telematica al SUAP del comune sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all'attività, su apposita modulistica predisposta e resa disponibile dalla struttura regionale competente.

Gli agriturismi sono contraddistinti nella classificazione dal numero di girasoli, che può andare da 1 a 5, con precise caratteristiche e requisiti previsti dal regolamento di attuazione stesso.

Infine per valorizzare l'offerta turistica piemontese in ambito rurale, la Giunta regionale ha approvato il 13 febbraio 2017 alcune modifiche al regolamento vigente sull'agriturismo; il provvedimento definisce le caratteristiche e i requisiti necessari per la classificazione delle strutture, che verranno valutate sino ad un massimo di tre **"spighe"** (che caratterizzano l'ospitalità rurale fagliare a differenza degli agriturismi che sono classificati con i **girasoli** come parametro di valutazione) per differenziare il ventaglio dei servizi offerti.

Le nuove norme introducono le caratteristiche e i requisiti necessari per ottenere la qualifica dell'agriturismo quale **"posto tappa"** e/o **"ospitalità rurale familiare"**, con i due loghi distintivi per la loro identificazione.

Per ottenere la denominazione di **"posto tappa"**, requisiti fondamentali sono:

- a) ubicazione nelle località costituenti tappa di un itinerario, e comunque lungo il tracciato percorribile in non oltre trenta minuti di cammino dall'itinerario stesso;
- b) parte di una rete di strutture ricettive costituite in forma associativa per la gestione del servizio di "posto tappa " e di altri servizi connessi alla frequentazione di un itinerario riconosciuto come tale dalla Regione Piemonte ai sensi della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte);
- c) il titolare o altre persone del nucleo familiare della struttura ricettiva parlano e comprendono a livello scolastico almeno una lingua ufficiale dell'Unione Europea, oltre alla lingua italiana, e hanno una conoscenza minima degli aspetti geografici locali, con particolare riguardo allo sviluppo, alle caratteristiche dell'itinerario e, per quanto possibile, alle condizioni di percorribilità;

d) riservano nell'ambito della propria disponibilità ricettiva un numero minimo di posti letto tale da garantire, anche attraverso la rete di cui alla lettera b), ospitalità per non più di due notti agli escursionisti.

“**L'ospitalità rurale familiare**”, invece, può essere esercitata solo dall'imprenditore agricolo professionale (IAP), e dai suoi familiari esclusivamente nella parte abitativa del fabbricato rurale ed è incompatibile con qualsiasi altra forma ricettiva o di ospitalità agrituristica. Nell'ambito dell'ospitalità rurale familiare la ricettività e la somministrazione di pasti è limitata ad un massimo di dieci persone al giorno.

Vi sono poi le norme che stabiliscono uno speciale trattamento fiscale dell'agriturismo (L. 413 del 1991), basato sulla determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell'IVA da versare; è comunque possibile rinunciarvi, determinando imponibile e IVA secondo il metodo ordinario basato sulla differenza fra costi e ricavi.

Le fattorie didattiche vengono definite come un circuito di aziende agricole e agrituristiche, opportunamente attrezzate, che svolgono attività di formazione rivolte a coloro che sono interessati ad approfondire la conoscenza del mondo rurale, in particolare scolaresche e gruppi organizzati.

Queste strutture diffondono la conoscenza delle attività agricole, del ciclo degli alimenti, della vita animale e vegetale, del mestiere e del ruolo sociale dell'agricoltore, permettendo di educare al consumo consapevole e al rispetto dell'ambiente: rappresentano perciò un luogo di pedagogia attiva, avanzando una proposta formativa che si ispira a una visione pratica dell'apprendimento basato sull'osservazione e la scoperta.

La Regione Piemonte, insieme alle maggiori organizzazioni professionali agricole, ha stabilito precisi requisiti relativi alla sicurezza, alle norme igienico-sanitarie, agli obblighi di formazione degli operatori e al concreto svolgersi dell'attività didattica nei suoi aspetti logistici, di accoglienza e di percorsi formativi.

Le aziende agricole e agrituristiche che hanno dimostrato di rispettare tali requisiti, previsti dalla “*Carta degli impegni e della qualità delle fattorie didattiche piemontesi*” sono entrate a far parte, presentando la relativa modulistica per l'iscrizione approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1183 del 02/12/2016, nell'“Elenco regionale delle fattorie didattiche della Regione Piemonte”; una rete di realtà che si configurano come punti di riferimento per il mondo della scuola e per quanti intendano sfruttare le opportunità territoriali di turismo verde.